

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1819 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2016****che modifica la decisione di esecuzione 2012/294/UE relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2012***[notificata con il numero C(2016) 6466]***(I testi nelle lingue bulgara, danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 129, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione il rispettivo programma di controllo delle attività di pesca per il 2012, in conformità all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 861/2006, comprese le domande di partecipazione finanziaria dell'Unione alle spese sostenute per l'esecuzione dei progetti che fanno parte di tale programma.
- (2) Con la decisione di esecuzione 2012/294/UE ⁽³⁾ la Commissione ha stabilito l'importo massimo per progetto e il tasso della partecipazione finanziaria dell'Unione entro i limiti fissati all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e ha definito le condizioni cui è subordinata la concessione di detta partecipazione.
- (3) L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2012/294/UE dispone che tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso siano effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2016 e che i pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non siano ammissibili al rimborso.
- (4) Nel primo semestre del 2016 diversi Stati membri hanno informato la Commissione delle difficoltà incontrate nel rispettare tale scadenza nel contesto della crisi finanziaria e delle difficoltà tecniche.
- (5) Onde garantire che gli Stati membri siano in grado di procedere nell'esecuzione di tali progetti e non li abbandonino in conseguenza dell'interruzione dei rimborsi da parte della Commissione durante il secondo semestre del 2016, la scadenza di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione 2012/294/UE dovrebbe essere prorogata al 31 marzo 2017 con effetto retroattivo dal 1° luglio 2016.

⁽¹⁾ GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.⁽²⁾ GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2012/294/UE della Commissione, del 25 maggio 2012, relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2012 (GU L 150 del 9.6.2012, pag. 86).